



COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Soggetta invio Capigruppo Consiliari

N. 84 DEL 08-07-2024

OGGETTO: INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2024. PROCLAMAZIONE ELETTI 10 GIUGNO 2024.

Il giorno **otto Luglio duemilaventiquattro alle ore 18:00** in Mongrando nella Sala delle adunanze, previa l'osservanza tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità videoconferenza.

All'appello risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
TEAGNO MICHELE	X	
CODA SIMONA	X	
NEGRO CARLO	X	
GAZZOLA GIULIO	X	
GARDIN MONICA	X	
Totale	5	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DANIELE FRANCESCHINA che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE MICHELE TEAGNO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Indennità di funzione degli Amministratori Comunali Anno 2024. Proclamazione eletti 10 giugno 2024.

Proposta di deliberazione;

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n.20 del 20 giugno 2024 di convalida degli eletti, con la quale a seguito delle consultazioni elettorali amministrative del 08/09 giugno 2024 si è regolarmente insediato il nuovo Consiglio comunale;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n.22 del 20 giugno 2024 con la quale il Sindaco ha comunicato la composizione della Giunta Comunale e del Vice-Sindaco;

DATO ATTO CHE la Giunta Comunale deve provvedere con proprio atto alla definizione dell'indennità del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 82, comma 11, del T.U.E.L. 267/2000;

RITENUTO dover determinare le indennità di funzione spettanti al Sindaco, al vice sindaco ed agli assessori comunali;

PREMESSO CHE l'art. 1, comma 54 della legge 23/12/2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) testualmente recita: "54. Per esigenze di coordinamento della finanzia pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

- a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
- b) le indennità ed i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali e delle comunità montane;
- c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita;

VISTA la Tabella A) allegata al D.M. 04.04.2000, n. 119 nella quale sono fissate le indennità di funzione per i Sindaci e gli Assessori Comunali, diversificate a seconda della dimensione demografica degli Enti considerati;

VISTO decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni e richiamate le disposizioni normative sopra riportate di cui all'art. 1, comma 54 legge 266/2005;

VISTA la Pronuncia della Corte dei Conti Sezione delle autonomie n. 35/2016 con la quale viene ribadito che non può essere oggetto di rideterminazione l'indennità di funzione relativa allo status di Amministratore degli Enti Locali, che spetta nella misura prevista dalla richiamata Tabella A) del DM 119/2000, con la sola riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. 266/2005, non essendo applicabile alle suddette indennità il principio di invarianza della spesa di cui all'art. 1, comma 136, della L. 56/2014;

VISTI i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), entrata in vigore il 1 gennaio 2022, che recitano:

"583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45

per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.”;

CONSIDERATO che le nuove indennità, secondo la gradualità prevista dal ridetto comma 584, 1° periodo, decorrono dal 1° gennaio 2022, per espressa previsione di legge;

RITENUTO pertanto necessario conformarsi alle richiamate disposizioni della Legge di Bilancio 2022, andando a determinare le indennità di funzione degli Amministratori comunali in oggetto, nelle misure di cui al 1° periodo del citato comma 584, con la corresponsione, nella integrale misura prevista dal ridetto comma 583, a partire dal 2024, coerentemente con gli strumenti di programmazione dell'ente e con le risorse di bilancio disponibili;

PRECISATO che le indennità oggetto della presente determinazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

CONSIDERATO pertanto di determinare l'indennità di funzione degli Amministratori Comunali per l'anno 2024 previste dall'articolo 82 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come rideterminate dall'art. 1 c. da 583 a 587 della L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) applicando l'adeguamento come individuato dal c. 584 nella misura pari al 100 per cento per l'anno 2024 nei seguenti importi:

n.	Cognome e Nome	Carica	Importo indennità
1	Teagno Michele	Sindaco	€ 3.036,00
2	Coda Simona (indennità al 50%)	Vice-Sindaco	€ 303,60
3	Negro Carlo (indennità al 50%)	Assessore	€ 227,70
4	Gardin Monica	Assessore	€ 455,40
5	Gazzola Giulio	Assessore	€ 455,40

VISTI:

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n.119;

il vigente regolamento comunale di contabilità;

la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022)

ACQUISITI i pareri di cui all'articolo 49 del D.Lgs 267/2000;

DELIBERA

1 - DI DETERMINARE l'indennità di funzione degli Amministratori Comunali per l'anno 2024 previste dall'articolo 82 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 così come rideterminate dall'art. 1 c. da 583 a 587 della L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) applicando l'adeguamento come individuato dal c. 584 nella misura pari al 100 per cento per l'anno 2024 nei seguenti importi:

n.	Cognome e Nome	Carica	Importo indennità
1	Teagno Michele	Sindaco	€ 3.036,00
2	Coda Simona (indennità al 50%)	Vice-Sindaco	€ 303,60
3	Negro Carlo (indennità al 50%)	Assessore	€ 227,70
4	Gardin Monica	Assessore	€ 455,40
5	Gazzola Giulio	Assessore	€ 455,40

2 – DI ACCANTONARE la somma pari ad una indennità mensile, rapportata agli anni di carica, quale indennità di fine mandato del Sindaco;

3- DI IMPUTARE la spesa di 20.341,20 al codice di bilancio 01.01.01.103 (capitolo 150) "INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO" e la spesa di € 9.325,58 al codice di bilancio 01.01.01.103 (capitolo 200) "INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI" del bilancio per l'esercizio finanziario 2024;

4 – DI DARE ATTO CHE la spesa per gli oneri I.R.A.P. trova idonea imputazione al codice di bilancio 01.01.01.102 (capitolo interno n. 540) "I.R.A.P. SU INDENNITA' SINDACO, E AMMINISTRATORI" del bilancio approvato per l'esercizio finanziario 2024;

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la suesposta proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione:
DATO ATTO del parere espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi art. 49 D.Lgs n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica, di cui ante;
CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE la suesposta proposta di deliberazione.

DI CONFERIRE con successiva votazione palese unanime a favore immediata eseguibilità al presente atto, ai sensi dell'art. 134 c. 4 D.Lgs n. 267/2000, in considerazione dell'urgente necessità di addivenire all'attuazione dell'iter procedurale conseguente al presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO
MICHELE TEAGNO

Il Segretario Comunale
DANIELE FRANCESCHINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
DANIELE FRANCESCHINA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.